



È prevista la detrazione del 19% dall'imposta lorda per i canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a un corso di laurea fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir).

I contratti devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998. La detrazione spetta anche per i contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La sublocazione non rientra tra gli schemi contrattuali indicati dalla disposizione del Tuir; di conseguenza, le relative spese non sono detraibili, in quanto le norme agevolative non sono estensibili per analogia (circolare 21/E del 2010, paragrafo 4.3).